

Commento Decreto Legge 68/06 su esuberi ultracinquantenni

• Articolo 1

- *Comma 1:* il campo d'intervento delle misure è rappresentato da 3000 lavoratori che compiano (o abbiano superato) i 50 anni entro il 31 dicembre '06 ed il cui rapporto con l'impresa si risolva tramite accordo sindacale *da sottoscrivere entro il 15 marzo p.v.!* Il Ministero del lavoro, destinatario dei suddetti accordi, provvederà a definire la lista dei beneficiari entro il 31 marzo; l'accordo dovrà contenere l'adesione al programma di ricollocazione;
- *Comma 2:* artefici del programma di ricollocazione sono Italia Lavoro, con il coinvolgimento di *tutti i soggetti autorizzati o accreditati dal D. Lgs. 276/03 a svolgere attività sul mercato del lavoro*, il che significa sia i centri per l'impiego (che dovranno farlo a risorse costanti), sia tutti gli operatori privati (compresi eventuali soggetti sindacali). Il testo fa un riferimento anche ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, (evidenziandone con ciò la natura pubblica e non privata);
- *Comma 4:* operativamente l'attività di ricollocazione avviene prolungando il periodo di permanenza del singolo lavoratore nella lista di mobilità, a conclusione di quello determinato dalla legge 223/91 (tre o quattro anni, a seconda del territorio di residenza del lavoratore), fino ad un massimo di tre anni, o periodo minore se utile alla maturazione dei requisiti pensionistici *attualmente vigenti* (40 anni di contribuzione, ovvero 65 anni d'età se uomo, 60 se donna a decorrere dal 1 gennaio 2008); i periodi di prolungamento della permanenza sono a carico dell'impresa, compresa la contribuzione figurativa, salvo il caso di imprese soggette a procedura fallimentare o di concordato preventivo (nel limite di 1000 persone);
- *Commi 6-7:* in tale periodo il percettore dell'indennità di mobilità è obbligato ad accettare qualunque offerta di lavoro, se rientrante nell'ambito di 50 km dal domicilio o se raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici, purché non preveda una retribuzione inferiore di oltre il 20% rispetto a quella percepita nell'impresa di provenienza. E' fatto obbligo ai soggetti che prendono in carico il lavoratore segnalare all'Inps ogni diniego, *affinché sia soppresso il diritto al sussidio*. Eventuali comportamenti difformi da parte dell'operatore privato saranno valutati al fine di mantenerne l'autorizzazione ad operare;
- *Commi 8-9:* il lavoratore ricollocato ha diritto a rientrare nella lista di mobilità se perde il posto per motivi a lui non imputabili (*ma il testo non chiarisce per quanto tempo*); durante il periodo di permanenza in mobilità egli ha diritto ad integrare il reddito nei limiti della retribuzione precedente, indicizzata, con prestazioni temporanee ed occasionali;
- *Comma 10:* la copertura economica del provvedimento è di 1 milione di Euro per il 2007, 2 per il 2007 e 12 per il 2008, a valere sul Fondo per l'Occupazione e presumibilmente deputata a beneficiare Italia Lavoro e gli operatori privati;
- *Comma 11:* si confermano per il 2006 35 milioni di Euro a copertura dei contratti di solidarietà stipulati nell'artigianato e nelle imprese escluse dal regime della 223/91.

• Giudizio politico:

- a. Stipulare accordi in meno di una settimana, senza un impegno certo alla ricollocazione delle persone, ma solo con l'affidamento a soggetti che lucrano sulle opportunità offerte, è molto arduo: non ci sembra quindi sussistano, allo stato, le condizioni affinché l'azione del sindacato si possa esplicare appieno, garantendo ai lavoratori condizioni accettabili di tutela;
- b. Le prospettive pensionistiche per i dipendenti da imprese fallite o in condizioni assimilate non sono tali da garantire l'adeguatezza delle prestazioni, dato che il testo non chiarisce se e da chi sarebbe operata la copertura figurativa dei contributi nel periodo di mobilità, e la copertura finanziaria del provvedimento è inadeguata;
- c. L'obbligo all'accettazione di qualsivoglia offerta di lavoro, con condizioni salariali e normative precarie, pena la decadenza dal beneficio, è spesso inaccettabile e tale da rasentare il ricatto e l'affronto alla dignità delle persone;

- d. Ferma restando quindi la titolarità delle strutture locali, serve impegnarsi affinché, nel predisporre verso eventuali accordi, si impongano quanto meno dei vincoli nei confronti degli operatori preposti alla ricollocazione sulla congruità e verificabilità delle offerte di lavoro, sul prioritario svolgimento da parte degli operatori della ricollocazione del bilancio di competenze nei confronti dei lavoratori coinvolti (cui le offerte devono essere coerenti), sulla copertura pensionistica in caso di imprese fallite; il tutto prevedendo adeguate forme di controllo e responsabilizzazione in corso d'opera.

Il decreto, pubblicato il 6 marzo e in scadenza dopo 60 giorni, avrà un iter parlamentare attualmente non prevedibile, di cui vi terremo informati. Naturalmente ha efficacia immediata, nei limiti dei termini di scadenza.